



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione Territorio – Edilizia Privata – Patrimonio -
Demanio – Commercio – Artigianato – Industria

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 E-mail: settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 64 del 10 GIU. 2009

Del Registro Generale n. 998 del 17 GIU. 2009

OGGETTO: Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 ditta Morlano Antonio ora Morlano Giuseppe e Paolillo Marinella (prat. 1881/47).-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

VISTO E CONSIDERATO:

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, presentata in data 08.07.86, prot. n. 12368, il sig. Morlano Antonio, nato a Capaccio (Sa) il 25.05.1945 c.f. MRL NTN 45E25 B644Q, ora Morlano Giuseppe nato a Capaccio (Sa) il 15.04.1963 c.f. MRL GPP 63D15 B644B, residente a Capaccio (Sa) alla via Italia 61 e Paolillo Marinella, nata ad Eboli (Sa) 16.10.1973 c.f. PLN MNL 73R56 D390P, residente a Capaccio (Sa), Via Salvo D'Acquisto, ai sensi dell'art. 35 della legge 47/85, per opere abusivamente realizzate in questo Comune alla località Capaccio Scalo, su area individuata al foglio di mappa n. 12, part. n. 382, sub. 3, 4 e 6 relative ad un appartamento al piano primo e locali al piano terra facenti parte di un fabbricato per abitazione bifamiliare, opere realizzate in difformità alla licenza edilizia n. 55 del 03.01.1972;
- che detta opera ricade in zona soggetta a vincolo ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.;
- il parere favorevole espresso con verbale n. 13 del 21.01.1999 dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata;
- che detto parere è stato espresso in quanto le opere realizzate abusivamente non hanno arrecato alcun danno ambientale, per cui non si appalesa la necessità di intimare la demolizione;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 1963 del 25 novembre 1997, relativa ai criteri per la determinazione della detta sanzione;
- Visto l'art. 4 del D.M 26.09.1997 il quale stabilisce che l'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche quando dalla predetta valutazione emerga un danno nullo, provvedendo in tal caso che essa vada corrisposta nella misura minima prestabilita indicata nello schema sotto indicato o comunque prestabilito da specifica norma.

Tipologia 4	£ 1.000.000
Tipologia 5e6	£ 750000
Tipologia 7	£ 500000

Pertanto l'indennità risarcitoria da versare è il seguente:

- 1) di £ 500000 = € 258.23 per l'abitazione al piano primo;
- 2) di £ 500000 = € 258.23 per i locali al piano terra;

Per un totale di lire 1.000.000 pari a € 516,46

RITENUTO:

- di poter concedere il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le dette opere abusivamente realizzate, fermo restando l'irrogazione della Sanatoria pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO,

- che sono salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori provvedimenti da dover adottare in seguito alle istruzioni in merito che saranno emanate dalla Regione

Campania, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata;
- 2) Di non richiedere il ripristino dello stato dei luoghi per le opere abusivamente realizzate e descritte in premessa, in quanto le stesse non sono incompatibili con l'interesse paesistico tutelato;
- 3) Di quantizzare l'indennità di cui all'art.167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura di € 516,46 da incamerare mediante accredito sul c.c.p. n.12286845, intestato al "Comune di Capaccio" causale "sanzione dovuta per l'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. n. 167 del D.Lgs n. 42/04."
- 4) Di trasmettere la presente determina con i relativi documenti giustificativi al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
- 5) Di introitare il suddetto importo sull'apposita risorsa del Bilancio 2009 indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42.
- 6) Di vincolare l'importo per l'utilizzo delle finalità previste dal comma dell'art. n. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Carmine GRECO



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10.06.09

prot. 24015

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

17 GIU. 2009

al

2 LUG. 2009

IL RESPONSABILE